



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgvo 29/12/2003 n.387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 7,781 MWe sito nel Comune di Andria e relative opere connesse, riguardanti anche il Comune di Canosa di Puglia. Deliberazione ai sensi art. 2, comma 5 della L.R. 31/2008.

RIESAME DELIBERAZIONE C.C. N. 85 DEL 20/12/2012, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 137/2013 del TAR Puglia - Bari - Sezione Prima, confermata dalla successiva ordinanza cautelare n. 2213/2013 del Consiglio di Stato - Sezione Quinta.

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile del Settore
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica
Ing. Paolo BAVARO

.....l'Assessore
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica
Geom. Luigi DI NOIA

SEGRETERIA GENERALE

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso parere _____

➤ La deliberazione diviene esecutiva

a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

➤ Consiglieri assenti

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1) la MAMO NEW ENERGY S.r.l., in data 22/11/2007, avviava presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo - Settore Industria ed Energia - Ufficio Industria Energia, la procedura di autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre, n. 387, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza elettrica di 7,781 MW nel territorio del Comune di Andria alla Contrada Rivera;
- 2) in data 17/11/2009 si teneva in sede regionale la Conferenza di Servizi ad hoc nella quale il dirigente p.t. del Settore Pianificazione del Territorio del Comune rendeva il seguente parere: *"... ai sensi del punto 2.3.3 dell'Allegato A della delib. G.R. 23/1/2007, n. 35, in riferimento all'aspetto urbanistico parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio di: a) Impianto a biomassa della potenza elettrica 7,781 MW, sito nel Comune di Andria (BA); b) Opere di connessione elettrica con le seguenti prescrizioni: l'impianto dovrà essere alimentato da biomasse stabilmente provenienti per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto; la prescrizione di cui al punto 1 viene meno a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale; prima della realizzazione dell'impianto il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista dal vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Si segnala che è in fase di redazione il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Andria e che allo stato attuale si è tenuta la conferenza conclusiva ed è in corso la procedura di VAS... ..omissis"*;
- 3) il R.U.P., nella stessa seduta del 17/11/2009, chiedeva alla Società istante chiarimenti in merito al parere di cui sopra nei seguenti termini: *"Si invita la Società a pronunciarsi su quale soluzione intende adottare, a seguito dell'entrata in vigore della LR 31/08, come prescritto dal parere rilasciato dal Comune di Andria"*;
- 4) successivamente, la MAMO NEW ENERGY S.r.l. avviava il procedimento per l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica relativa alla costruzione dell'impianto, conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 430 del 03/03/2011, e richiedeva alla Regione Puglia la variante relativa al tracciato della linea elettrica di connessione dell'impianto alla Rete elettrica nazionale;
- 5) con missiva del 2/10/2012 prot. n. 9255 l'Ufficio Energia della Regione Puglia comunicava la conclusione del procedimento con esito positivo, prevedendo che: *"l'impianto a biomassa in oggetto, essendo stato proposto in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 31/08, non è soggetto alle disposizioni di cui all'art.2 comma 4 della suddetta L.R."*;
- 6) di seguito, il Comune di Andria - Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, con nota del giorno 30/11/2012 prot. 101619, chiedeva chiarimenti alla Regione Puglia - Ufficio Energia e alla MAMO NEW ENERGY S.r.l. in merito alla natura e provenienza delle biomasse (e quindi alla tipologia di impianto da realizzarsi in ordine alla modalità di approvvigionamento delle biomasse), nonché ogni ulteriore informazione utile in materia ambientale, per gli eventuali adempimenti di competenza;
- 7) con missiva del 07/12/2012 prot. 103694 la MAMO NEW ENERGY s.r.l. riscontrava la predetta nota, mentre nessun riscontro perveniva da parte della regione Puglia;
- 8) si giungeva alla deliberazione n. 85 del 20/12/2012, con la quale il Consiglio Comunale deliberava di non ratificare la chiusura positiva del procedimento, a suo tempo comunicata dalla

Regione Puglia con missiva del 2/10/2012, prot. n. 9255 e relativa all'impianto proposto dalla Società istante;

Rilevato che:

1) in data 05/02/2013, la Mamo New Energy S.r.l. presentava al TAR Puglia – Bari – Sezione Prima il ricorso n. 17472013 R.G. contro il Comune di Andria e la Regione Puglia, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2012;

2) il T.A.R. adito, con ordinanza n. 137/2013 del 7 marzo 2013, ha accoglieva l'istanza cautelare della società MAMO ai fini del riesame dell'impugnata delibera di consiglio comunale n. 85/2012, ordinanza di poi confermata dal Consiglio di Stato – Sezione Quinta con ordinanza n. 2213/2013 del 22 giugno 2013, respingendo l'appello cautelare proposto dal Comune di Andria e confermando la prospettazione del Giudice di primo grado, secondo cui la non ratifica della positiva conclusione della conferenza di servizi non può essere fondata sul generico divieto di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 31/2008;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al compimento del riesame della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2012, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Quinta n. 2213/2013 confermativa dell'ordinanza TAR Puglia-Bari n. 137/2013;

Letta, in sede di istruttoria del riesame, la relazione agronomica del Servizio Agricoltura del Settore Sviluppo Economico prot. 58024 del 16/07/2013;

Letta, altresì in sede di istruttoria del riesame, la nota/relazione del Settore Ambiente e mobilità prot. n. 63786 del 6/8/2013;

Letta, in sede di istruttoria del riesame, la relazione del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione strategica e i relativi allegati;

Richiamata la L.R. Puglia n. 31/2008 che all'art. 2, commi 4 e 5 recita testualmente: *"E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.*

Non si applica il divieto di cui al comma 4 ai progetti presentati prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la positiva conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, come modificato dall'articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, venga ratificata con deliberazione del consiglio comunale. L'istanza di autorizzazione è rigettata se la deliberazione del consiglio comunale non viene adottata entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, alla stessa data, la conferenza di servizi sia già stata positivamente conclusa".

Considerato e dato atto che:

1) comunque, con la conclusione positiva della Conferenza di servizi in sede regionale, il progetto presentato da MAMO NEW ENERGY S.r.l era stato assentito alla luce della normativa vigente e fatte salve le statuizioni dei commi 4 e 5 della L.R. 31/2008, che chiamano il Consiglio Comunale interessato ad un riesame dell'ammissibilità del progetto sotto il profilo urbanistico;

2) che la proposta della MAMO NEW ENERGY S.r.l. si prestava ad un riesame consiliare, ai sensi della normativa citata, avendo la stessa Società finalmente chiarito, e soltanto con la propria nota del 07/12/2012 prot. 103694, ed in via definitiva che l'approvvigionamento di biomassa del proprio impianto sarebbe avvenuto in **filiera lunga** (“...omissis...**Con riferimento al richiesta di chiarimenti del R.U.P. all’esito del parere espresso dal Settore Pianificazione Strategica di codesto Comune nella conferenza di servizi del 17.11.2009, si rappresenta che codesta società ha già provveduto a rendere tali chiarimenti con la nota in data 18.11.2011 indirizzata alla Regione Puglia Ufficio Industria e alla Provincia BAT Settore 14° Ambiente e Rifiuti, con la quale è stato fornito, ai fini dell’istruttoria finalizzata alla valutazione dei profili di rilevanza ambientale, apposito piano di approvvigionamento della biomassa destinata al processo produttivo, prevedente la modalità di approvvigionamento in filiera lunga....omissis..”**);

3) in base al vigente PRG la destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento in parola, censita in catasto al foglio 58, particelle 49, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 131, 132, 133, 134 e 346, è da sempre agricola, prevedendosi “*la produzione agricola specializzata ricadente in aree con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda*” (art. 4.13 delle Norme Tecniche di Esecuzione del vigente PRG), con la conseguenza che la realizzazione dell’impianto proposto (**con la modalità di approvvigionamento in filiera lunga**), sul piano urbanistico, comporta una inevitabile variante urbanistica, essendo finalizzata a realizzare un insediamento produttivo in zona a destinazione urbanistica agricola, e con l’ulteriore conseguenza di imporre al Consiglio Comunale, nell’ambito delle sue competenze d’istituto quale organo di pianificazione urbanistica ex art. 42 T.U.EE.LL., una valutazione circa l’assentibilità di una siffatta variante;

4) dalla relazione del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, nonché dalla relazione agronomica a cura del Servizio Agricoltura del Settore Sviluppo Economico è emerso che, al netto dell’originaria destinazione e vocazione agricola dell’area interessata:

a) essa e’ inserita in un contesto territoriale a forte identità e vocazione agricola, caratterizzato dalla presenza di produzioni agricole di pregio ed, in particolare, del vino a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) <<Castel del Monte>> di cui al Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 e degli olii a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) <<Terra di Bari Castel del Monte>>;

b) vi sono insediate numerose aziende (v. foglio di mappa catastale n. 58 e limitrofi) che si distinguono per la produzione di olii e vini DOP e DOC esportati a livello internazionale negli Stati Uniti, in Giappone, Canada, ecc.;

5) alla luce di quanto sopra evidenziato ed allegato, questo Consiglio Comunale intende conservare la forte e consolidata (anche sul piano produttivo ed ambientale) vocazione ed identità agricola della zona, salvaguardando la produzione dei vini D.O.C. <<Castel del Monte>> e degli olii D.O.P. <<Terra di Bari Castel del Monte>> dalle evidenti e positive ricadute economiche ed occupazionali, non consentendo in via generale costruzioni ed installazioni di opere che stridono con il contesto paesaggistico ed agricolo e dunque ambientale dell’area;

6) senza dubbio l’impianto alimentato a biomasse liquide proposto dalla MAMO New Energy S.r.l., per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, stride con il contesto paesaggistico ed agricolo e dunque ambientale dell’area, in quanto:

a) costituendo trasformazione delle aree immediatamente prospicienti la viabilità, determina una soluzione di continuità del territorio coltivato immediatamente percepibile, compromettendone l’identità;

b) i manufatti necessari alla produzione di energia elettrica ed in generale al funzionamento dell’intero impianto hanno caratteri che mal si integrano con il contesto rurale; infatti il parco serbatoi costituito da ben 19 elementi in acciaio inox del tipo cilindrico di altezze variabili (altezza

massima circa 13,00 metri), a tetto conico fisso e corredati di parapetto superiore e scala elicoidale, la centrale di cogenerazione costituita da un manufatto alto circa di 7,55 ml, nonché i due camini con bocca di espulsione posta a mt. 14,15 dal piano di campagna rappresentano elementi di disturbo del paesaggio agrario e creano un impatto visivo che mal si inserisce nel contesto rurale ed ambientale;

c) cospicuo è l'impatto che l'intervento crea agli operatori che nella zona hanno intrapreso la via dell'agricoltura biologica e dell'agriturismo e che dipendono per la loro attività, da una elevata qualità ambientale oltre che da un paesaggio agrario non compromesso.

7) è volontà di questo Consiglio Comunale lasciare intatta ed immacolata l'immagine dei vini D.O.C. <<Castel del Monte>> e degli olii D.O.P. <<Terra di Bari Castel del Monte>> di quella zona che altrimenti sarebbero irrimediabilmente *etichettati* ed associati alla presenza dell'impianto di produzione di energia elettrica che brucia biomassa;

8) infine, l'inammissibilità del progetto - con l'impiego della filiera lunga - è stata evidenziata dal Comune di Andria sin dal giorno 17/11/2009 ove era stato prescritto, in sede di conferenza di servizi, che sarebbe stato tollerato un impianto alimentato da biomassa stabilmente proveniente per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto; ma, ciononostante sia la regione sia la società MAMO nulla hanno comunicato in merito ed inoltre nessuna valutazione urbanistico-ambientale è stata effettuata dalla regione in sede di conclusione del procedimento di autorizzazione unica;

9) conclusivamente l'impianto che si vorrebbe installare non è compatibile sia con la destinazione urbanistica dei luoghi, sia con la realtà agricola del contesto territoriale, perché l'interesse pubblico prevalente impone il mantenimento della destinazione urbanistica impressa all'area e, consolidatasi nel tempo fino all'attualità;

Visto il parere positivo, in linea tecnica, espresso dall'ing. Paolo BAVARO, Dirigente Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, ai sensi del comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che non si rende necessario acquisire il parere, in linea contabile ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

A _____ di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) le premesse, la narrativa e le motivazioni sono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) **di fare proprie ed approvare** la relazione del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, nonché la relazione Agronomica del Servizio Agricoltura del Settore Sviluppo Economico e la nota/relazione del Settore Ambiente e Mobilità allegate alla presente deliberazione, ed acquisite in sede di istruttoria del riesame, per farne parte integrante e sostanziale;

3) **di dare atto** che il contesto territoriale ove i proponenti vorrebbero installare l'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa liquida, caratterizzato da una forte vocazione ed identità agricola, nonché da produzioni di vini D.O.C. <<Castel del Monte>> e olii DOP <<Terra di Bari Castel del Monte>>, è un patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale ed economico da tutelare e conservare, ritenendo così prevalente l'interesse pubblico alla conservazione della destinazione urbanistica agricola dell'area, attualmente in essere, rispetto all'interesse privato alla trasformazione

della stessa area, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, con la conseguente assenza dei presupposti per l'approvazione della variante al PRG sottesa alla realizzazione dell'impianto proposto;

4) per l'effetto di quanto innanzi esposto, di non ratificare la chiusura positiva del procedimento di *“Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 7,781 MWe sito nel Comune di Andria e relative opere connesse, riguardanti anche il comune di Canosa di Puglia”*, comunicata dall'Ufficio Energia della Regione Puglia con missiva del giorno 2/10/2012 prot. n. 9255, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. 31/2008;

5) di comunicare il presente provvedimento alla Soc. MAMO NEW ENERGY s.r.l a cura del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Maria MIANI

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

parere favorevole

li,

8/8/2013

Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

Il Responsabile di Settore

IMPIANTO A BIOMASSA MAMO NEW ENERGY

RELAZIONE DEL SETTORE UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Le aree di proprietà della ricorrente sono ubicate in adiacenza della strada provinciale SP. 2 (ex SP 231) a circa 13 km dall'abitato di Andria ed a circa 5 km dall'abitato di Canosa.

Sono censite in catasto al Fg. 58 p.lle 49, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 131, 132, 133, 134, 346.

Attualmente le aree sono destinate alla coltivazione dell'olivo.

Le aree circostanti sono anch'esse destinate alla coltivazione dell'olivo, tuttavia esistono rilevanti estensioni territoriali destinate a vigneto. Tra queste si distinguono tre poli produttivi di uva per la produzione di vino da tavola che occupano una superficie complessiva di circa 17 ha (170.000 mq) e con riferimento ai quali l'area su cui si vorrebbe far sorgere l'impianto a biomassa occupa una posizione "strategicamente" baricentrica. Si tratta dei vigneti *Posta Rivera* (Azienda Vinicola Rivera S.p.A.), *Masseria San Domenico* (Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio) e *Posta Palomba - Torre Rivera* (Azienda Agricola Torrerivera). *Posta Rivera* si trova nelle immediate vicinanze dell'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto, *Masseria San Domenico* dista circa 700 m ed infine *Posta Palomba* si trova a circa 1,5-2 km.

A queste si aggiunge anche l'azienda agricola Torre di Bocca ubicata poco più lontano.

Inoltre, l'area circostante l'impianto è disseminata di vigneti di piccole dimensioni di cui qualcuno è anche contermini all'area di intervento.

Le aziende citate si distinguono per la produzione di olii D.O.P. "Terra di Bari" ed uve e vini DOC «Castel del Monte», come risulta dalla relazione agronomica a cura del Servizio Agricoltura del settore Sviluppo Economico, riportato in allegato alla presente cui si rinvia per maggiori dettagli ed approfondimenti.

In proposito giova rammentare che tutta l'area di intervento è ricompresa nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» così come definita dal Decreto del ministero Risorse agricole del 14 marzo



1997; ed ancora tutto il territorio del comune di Andria ricade nella zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte".

Inoltre si deve considerare l'impatto che l'intervento crea a quanti nella zona hanno intrapreso la via dell'agricoltura biologica e dell'agriturismo e che dipendono per la loro attività, da una elevata qualità ambientale oltre che da un paesaggio agrario non compromesso. In proposito si cita la "Masseria Terre di Traiano" in contrada Torre di Bocca.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Andria e' stato approvato in via definitiva con deliberazione GR 26/06/1995, n. 2951. Sin da allora i suoli della ricorrente sono stati tipizzati come zona agricola E2: AREE IRRIGUE.

Prima del PRG vigeva il programma di fabbricazione il quale, ovviamente, anch'esso classificava come zona agricola l'area.

Il territorio non destinato all'edificazione del comune di Andria è suddiviso, dal PRG, in tre zone agricole (Zone E):

- E1: AREE A CONDUZIONE AGRICOLA ovvero aree a produzione ordinaria;
- E2: AREE IRRIGUE , ovvero aree ad alta produttività;
- E3: AREE VINCOLATE, ovvero aree gravate da vincoli di varia natura disposte da leggi di settore.

Le zone E *"sono principalmente destinate all'agricoltura"*. Le nuove costruzioni *"vengono ammesse prevalentemente per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia la utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove."*

"L'edificazione ad uso produttivo (e non residenziale) nelle zone E1, E2, E3 è consentita anche senza il rispetto del lotto minimo di intervento e delle modalità di asservimento di superfici per ulteriori cubature, con la precisazione che tale uso produttivo deve intendersi per attività agricola silvo-pastorali e similari."

La disciplina urbanistica delle zone E2 è contenuta nell'art. 4.13 delle Norme Tecniche di Esecuzione (NTE):



"Dette zone sono destinate alla produzione agricola specializzata ricadente in aree con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda.

In queste zone è fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio idrogeologico del territorio.

Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da poter procurare inquinamento ambientale per via dei reflui prodotti.

Per dette zone valgono le prescrizioni di cui all'art. 4.12."

L'art. 4.12 riguarda le zone E e contiene le seguenti prescrizioni:

" Si prescrive:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq,

H - altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali;

Dc - distanza dai confini: min. ml 10

Df - distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti

Ds - distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10; provinciali, regionali e statali, secondo D.M. 1404-1/8/68 art.4.

US - Le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia."

In sintesi le zone E2 sono aree con particolari caratteri idrologici destinate alla produzione agricola specializzata ove deve essere preservato l'equilibrio idrogeologico del territorio. L'edificazione è ammessa solo a sostegno di attività agricola, silvo-pastorali e similari ed a patto che non comporti nocimento all'equilibrio idrogeologico.

Il consiglio comunale è chiamato a ad effettuare le seguenti valutazioni:

1. ponderazione dell'interesse della ricorrente allo sfruttamento economico dell'area di che trattasi mediante la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa liquida (olio di colza);
2. ponderazione dell'interesse pubblico alla conservazione della destinazione agricola (E2: AREE IRRIGUE) della medesima area;
3. confronto tra i due interessi contrapposti;



ed all'esito delle stesse è chiamato a deliberare quale sia l'interesse prevalente ai fini della ratifica o meno della positiva conclusione del procedimento di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa della potenza elettrica di 7,784 MW in contrada Rivera, comunicata dall'Ufficio Energia della regione Puglia con nota del 2/10/2012 prot. n. 9255.

Allegati:

1. Relazione agronomica del Servizio Agricoltura del Settore Sviluppo Economico e nota relazione del Settore Ambiente e Mobilità;
2. stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;
3. Inquadramento territoriale in scala 1: 100.000 con indicazione del perimetro della zona di produzione del vino DOC «Castel del Monte»
4. Corografia in scala 1: 50.000;
5. Corografia in scala 1: 25.000;
6. Stralcio della carta di uso del suolo (tratta dalla cartografia tecnica regionale) in scala 1: 25.000;
7. Stralcio della tavola di zonizzazione del PRG;
8. Stralcio di mappa catastale in scala 1:4000
9. stralcio aerofotogrammetria (tratta dalla CTR) scala 1:5.000;
10. Stralcio ortofoto anno 1989 (tratto dal Portale Cartografico Nazionale) in scala 1: 5000;
11. Stralcio ortofoto 2011 (fonte bing mappe);
12. Progetto di trasformazione dell'area;
13. Fotoinserimento dell'intervento.

Andria, 8 agosto 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

ing. Paolo Bavaro





Settore Sviluppo Economico
Ufficio Agricoltura

Andria li 16/07/2013

Prot. 58024

**Al Responsabile del Settore di Piano e
Pianificazione Strategica**

SEDE

**Oggetto: TAR PUGLIA – BARI Lite Mamo New Energy S.r.l. - Comune di Andria -
Regione Puglia. Risposta a nota del 12/07/2013 Prot. 57309.**

**In allegato si trasmette, come da Vs. richiesta del 12/07/2013 Prot. 57309, e
precedenti, relazione in merito alla problematica di cui all'oggetto.**

Cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Avv. Ottavia Matera

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925



CITTÀ
DI ANDRIA

**Settore Sviluppo Economico
Servizio Agricoltura**

RELAZIONE

OGGETTO: CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI FONDI RUSTICI, DELLE COLTURE E DELLE PRODUZIONI RIVENIENTI DALL'AREALE UBICATO IN AGRO DI ANDRIA ALLE CONTRADE "LIVRERA" (FG.58), TAVERNAVECCHIA (Fg. 59), ARNIECI – TORRE DI BOCCA (Fg.60), S. DOMENICO (Fg.99-100).

PREMESSA

L'agro di Andria, esteso per circa 45.000 ettari, abbraccia un'area che si estende a ridosso degli Agri dei Comuni Barletta e Trani verso la costa e di Corato, Minervino e Canosa di Puglia all'interno.

E', pertanto, caratterizzato da una fascia interna collinare cosiddetta "murgiana" che si spinge sino a circa 400 metri sul livello del mare e che degrada, dapprima rapidamente, e, successivamente, in maniera più graduale verso gli agri dei succitati Comuni di Barletta e Trani e cioè verso la costa adriatica determinando così una ipotetica distinzione dell'agro cittadino in "valle" e "monte."

Tale separazione rimarca anche la qualità del substrato utilizzabile dall'attività antropica più antica del mondo, ossia dall'Agricoltura in quanto passando dalla zona a monte a quella a valle si passa da terreni più poveri cosiddetti "marginali" dell'area della murgia, ricchi di scheletro affiorante e franco di coltivazione molto limitato, a terreni profondi e fertili della zona a valle sino a ridosso degli agri appartenenti ai comuni costieri innanzi citati.

L'AGRICOLTURA NELL'AGRO DI ANDRIA



L'attività agricola nel tessuto economico della Città di Andria costituisce, senza ombra di dubbio, l'attività primaria con la presenza di circa 8.000 aziende agricole e un numero di impiegati pari a quasi 20.000 unità lavorative.

Il vero problema è la frammentazione delle aziende, infatti, prevalgono, le microaziende le quali riescono a rimanere sul mercato con grandi difficoltà. A fianco di questa miriade di piccole aziende, stimabili in numero di 4-5000 unità, con superfici coltivabili di 1-2 ettari, le restanti hanno medie dimensioni e tra queste emergono talune che hanno superfici coltivabili rilevanti superiori a 100 ettari che costituiscono, certamente, un'asse portante nell'ambito della filiera agricola cittadina in quanto non si limitano solo alla produzione ma anche alla trasformazione ed alla commercializzazione del prodotto finale.

Dal punto di vista colturale le colture predominanti dell'Agro di Andria sono l'olivo con circa 17.000 ettari e il vigneto con all'incirca 5-6000 ettari. Vi è una buona presenza, poi, di aree destinate alla frutticoltura, nell'ordine di 1000-2000 ettari e, di pari dimensioni agli ortaggi. Per finire con la fascia murgiana ove i terreni poveri non permettono altro che seminativi e pascoli erbai - incolti.

L'olivicultura, vero e proprio fiore all'occhiello cittadino, in particolare, si può affermare che è stata, per generazioni, la specializzazione degli agricoltori andriesi ed ha costituito il riferimento nel campo non solo a livello regionale ma anche nazionale.

Le qualità intrinseche del terreno agrario e la varietà "Coratina", abbinanti ad una conduzione a regola d'arte dei fondi, hanno permesso e, permettono tutt'ora, di ottenere grandi quantità di drupe di livello eccelso e da queste un olio con caratteristiche uniche al mondo con un elevatissimo contenuto in Polifenoli, Vitamina E, Tocoferoli ed altri antiossidanti. Tale prodotto ormai come riconosciuto da eminenti luminari della medicina internazionale contribuisce in maniera notevole a preservare l'organismo dalle malattie cardiovascolari. Purtroppo tale prodotto nel tempo ha finito col fare la fortuna non dei produttori ma, da sempre, ahime, è stato utilizzato dai grandi produttori nazionali e mondiali di olio per rinvigorire olii "piatti", "amorfi" ottenuti da altre varietà di livello inferiore o da areali di scarsa qualità.

Parimenti dicasi per l'uva da vino e per i vini ottenuti da varietà classiche autoctone quali il Pampanuto, il Bombino, il Nero di Troia, il Montepulciano e l'Aglianico che fanno parte della D.O.C. "Castel del Monte".



L'AGRICOLTURA NELLE CONTRADE "LIVRERA", "S. DOMENICO", "ARNIECI", "TORRE DI BOCCA".

Come innanzi precisato la parte a valle dell'area murgiana dell'Agro di Andria e, nella fattispecie, le aree agricole che vanno a ridosso della Città e che degradano verso la costa, senza ombra di dubbio, costituiscono la zona più fertile dell'agro andriese.

In particolare i fondi situati a nord lungo la direttrice Andria Canosa e nella zona che dalla stessa va verso l'agro di Barletta e Canosa sono, ormai come universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori, le aree ove ricadono i terreni più fertili dell'agro con quotazioni molto elevate.

Siamo, nello specifico, alle contrade "Livrera", "Torre di Bocca", "S. Domenico", "Arnieci", "Tavernavecchia" etc..

In particolare il Fg. Di mappa 58 e gli adiacenti sono caratterizzati da terreno agrario riveniente dal punto di vista pedogenetico dalla disgregazione di rocce marine sedimentate con un franco di coltivazione medio - profondo che aumenta man mano che si va verso la costa e substrato agrario di colore chiaro con corretta costituzione granulometrica, notevole fertilità intrinseca e ben dotati di sostanza organica.

D'altronde la vegetazione che si incontra attraversando le suddette contrade è specchio, inequivocabile, della qualità del substrato.

Sono a dimora, infatti, piante di olivo secolari con fronda notevolmente sviluppata e esente da malattie parassitarie. Il tutto si traduce in produzioni quanto-qualitative di altissimo livello che costituiscono il fiore all'occhiello delle produzioni tipiche cittadine.

D'altronde non a caso nell'area in questione sono presenti le migliori e più grandi aziende agricole cittadine fra tutte l'Az. Olivicole e Vinicola Onofrio Spagnoletti Zeuli, L'Az. Vinicola e Olivicola Rivera, l'Az. Torre Rivera, l'Az. Torre di Bocca giusto per citare alcune tra le più conosciute. Queste producono olii D.O.P. "Terra di Bari" e uve e Vini Doc Castel del Monte più volte insigniti di premi alle rassegne del settore più importanti a livello nazionale ed internazionale quali vinitaly etc.

Tali aziende con centri aziendali proprio al Fg. di mappa 58, ed adiacenti producono olio D.O.P. e vini D.O.C. e D.O.C.G. esportati a livello internazionale negli Stati Uniti, in Giappone, Canada etc..




Nell'area in questione, inoltre, non vanno sottovalutate le altre produzioni frutticole insistenti e le grandi quantità di altre uve I.G.P., I.G.T. annualmente prodotte che, purtroppo, finiscono per raggiungere vinicole presenti in altre parti della Regione Puglia o al Nord e addirittura all'estero per mancanza di vinicole cittadine efficienti.

Le suddette produzioni di altissima qualità ottenute da fondi che insistono proprio nelle aree del Fg di mappa 58 ed adiacenti costituiscono senz'altro un fiore vanto per le produzioni tipiche cittadine e, in un periodo in cui si va alla ricerca di legami con il territorio di tipicità e di qualità a chilometro zero, forse le stesse andrebbero preservate. Questi prodotti contribuiscono a pieno titolo a veicolare il nome della Città di Andria a livello mondiale e, pertanto, a nostro modesto parere, andrebbero protetti non fosse altro perchè la PAC (Politica Agricola Comunitaria), ormai da decenni, va in questa direzione facendo della promozione del territorio e della qualità dei prodotti da essi rivenienti uno degli assi portanti dello sviluppo socio economico dei paesi facenti parte dell'Unione.

Andria li, 16/07/2013

IL TECNICO

Dr. Agr. E. Crocetta



IL DIRIGENTE

Avv. Ottavia Matera





COMUNE
DI ANDRIA

Andria, 6 AGOSTO 2013

Prot. Gen. 63786 del _____

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Allegati n. _____

OGGETTO: "MAMO ENERGY NUOVA CENTRALE DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATA A BIOMASSE DEL TIPO OLIO VEGETALE" - RISCONTRO A NOTA PROT. 57309 DEL 12/07/2013.

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ing. BAVARO
SEDE

Richiamata la nota protocollo n. 57309 del 12/07/2013, intervenuta a seguito della conferenza di servizio del giorno 11 luglio 2013, richiamate altresì le disposizioni normative in materia, e letta la relazione redatta dal Settore Attività produttive pervenuta a questo Settore scrivente dal Settore Pianificazione Strategica in data 29/07/2013, che pure si allega in copia, la scrivente prende atto del valore agricolo e paesaggistico del sito e della zona circostante, interessata dall'insediamento della "Mamo Energy" di cui all'oggetto.

A tal proposito, giova considerare l'impatto che detto insediamento avrebbe sulla viabilità ordinaria contribuendo al declassamento dei terreni limitrofi, con conseguente nocimento alle imprese agricole presenti nella zona in contrasto con il... "favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale"... così come sancito dalla Legge 5 marzo 2001 n. 57.

Tanto per i rilievi di competenza.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'
Dott. Ing. Santola QUACQUARELLI



ART. 4.1 - ZONE PRODUTTIVE

Le zone produttive si suddividono in:

- zone per attività primarie di tipo E1, E2, E3;
- zone per attività secondarie e terziarie di tipo D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8.

ART. 4.11 - ZONE E: AREE PRODUTTIVE PRIMARIE: GENERALITA'

Le zone E per attività primarie sono principalmente destinate all'agricoltura. In esse si distinguono le aree a produttività ordinaria (conduzione agricola) le aree riconosciute ad alta produttività (aree irrigue) le aree sottoposte alla tutela speciale (aree vincolate).

Per quanto attiene le nuove costruzioni in dette zone (E1, E2, E3), va precisato che queste vengono ammesse prevalentemente per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia la utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove.

L'edificazione ad uso residenziale nelle zone E1, E2, e E3 è consentita a condizione che sia rispettato il lotto minimo di intervento sul quale può insistere (con asservimento) la cubatura rinveniente dalla superficie del lotto.

Per quanto attiene detta edificazione è consentita la realizzazione di infrastrutture di servizio alla residenza ad uso privato quali piscine, campi sportivi etc, con la precisazione che tali infrastrutture devono essere strettamente di servizio alla residenza stessa, per cui ne è vietato l'uso pubblico.

Tutte le costruzioni preesistenti alla data di adozione del presente PRG saranno oggetto di piani di recupero finalizzati a valutare il carico insediativo, la possibilità di sanatoria, i servizi e le infrastrutture necessari ed infine gli oneri spettanti a ciascuna unità immobiliare.

Le perimetrazioni, facendo riferimento ai "fogli" catastali, sono riportate nell'elenco allegato alle presenti norme.

L'edificazione ad uso produttivo (e non residenziale) nelle zone E1, E2, E3 è consentita anche senza il rispetto del lotto minimo di intervento e delle modalità di asservimento di superfici per ulteriori cubature, con la precisazione che tale uso produttivo deve intendersi per attività agricola silvo-pastorali e similari.

Per quanto attiene le zone A3, l'edificazione ad uso produttivo (annessi agricoli) è consentita nel rispetto dei valori storico-ambientali delle preesistenze, dei valori vegetazionali preesistenti ed in tutti i casi facendo riferimento all'elenco degli edifici censiti nell'ambito comunale (edifici rurali di valenza storico ambientale): in tutti i casi non sono consentite costruzioni in aderenza che modificano l'assetto planovolumetrico preesistente.

Per il rilascio delle concessioni relative a quanto sopra va opportunamente specificato oltre i dati progettuali, lo stato di fatto del territorio (fisico e giuridico), delle preesistenze (attraverso documentazione di rilievo e fotografica analogamente a quanto prescritto all'art. 4.8) nel rispetto delle vigenti normative.

Per quanto attiene l'apertura e la coltivazione di cave, è prevista la variante da zona agricola a zona produttiva previa verifica di compatibilità ambientale, idrogeologica e paesistica, fermo restando le prescrizioni di regolamento edilizio e della normativa vigente, statale e regionale in materia.

Per quanto attiene il recupero di cave dismesse ed in generale di aree di degrado ambientale, questo dovrà essere realizzato ai fini della valorizzazione paesaggistica e del riutilizzo territoriale a scopo produttivo di tipo primario (E) o secondario (D5).

Per quanto attiene le recinzioni è fatto divieto di eliminare i muri a secco (preesistenze) per usi agricoli se non per specifiche aperture di passaggio e comunque tutte le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con la medesima tecnologia.



E' fatto assoluto divieto dell'uso di tecnologie alternative, sono tollerate le recinzioni con paletti di sostegno e rete metallica (dal piano di campagna) senza cordolo fuori terra, debitamente accessoriate di essenze vegetali.

Per quanto attiene le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni), attività militari e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, con l'entrata in vigore del P.R.G.C. ogni attività esistente e futura deve essere autorizzata in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di P.R.G.C. e della legislazione statale e regionale vigente.

ART. 4.12 - ZONE E1: AREE A CONDUZIONE AGRICOLA

Dette zone sono destinate all'agricoltura, alla forestazione, al pascolo ed all'allevamento, secondo le esigenze culturali prevedibili.

In esse sono ammesse tutte le attività e le trasformazioni di cui all'articolo precedente, purché queste non costituiscano attività a carattere industriale, così come previsto per le zone D e non producano inquinamento.

E' ammessa la costruzione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 4 in gronda ed a ml 7 al culmine.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza massima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona, quanto innanzi compatibilmente con le disposizioni della specifica legge regionale n. 19/86 relativa alla realizzazione delle serre.

Si prescrive:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000
- Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq,
- H - altezza massima: ml 8, salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: min. ml 10
- Df - distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti
- Ds - distanza dal ciglio delle strade: comunali, minimo ml 10; provinciali, regionali e statali, secondo D.M. 1404-1/8/68 art.4.
- US - Le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

Si precisa che nel caso di interventi di imprenditori singoli e associati valgono le norme di cui all'art. 51 della LR 56/80.

ART. 4.13 - ZONE E2: AREE IRRIGUE

Dette zone sono destinate alla produzione agricola specializzata ricadente in aree con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda.



In queste zone è fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio idrogeologico del territorio.

Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da poter procurare inquinamento ambientale per via dei reflui prodotti.

Per dette zone valgono le prescrizioni di cui all'art. 4.12.

ART. 4.14 - ZONE E3: AREE VINCOLATE

Dette zone destinate alla produzione agricola ed alla tutela di caratteristiche naturali ed ambientali, rientrano in aree vincolate ai sensi della vigente legislazione statale e regionale per quanto attiene:

- il vincolo paesaggistico ex lege 1497
- il vincolo storico ambientale ex lege 1089
- il vincolo idrogeologico
- il vincolo paesaggistico ex lege 431
- il vincolo faunistico (L.R. 10 del 1984)

In conformità ai prescritti di legge, ogni trasformazione è soggetta al nulla osta del competente organo tutorio.

Non è consentita l'edificazione di serre di tipo Y se non in deroga per giustificate motivazioni.

Fermo restando le norme generali di cui ai precedenti articoli 4.12 e 4.13, valgono le seguenti prescrizioni:

- Sf - superficie fondiaria minima (del lotto): mq 10.000
- Rc - rapporto di copertura massimo: 2% del lotto
- H - max 4 metri
- Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq
- P - parcheggi: minimo 10% del lotto
- Dc - distanza dai confini: min. ml 10
- Ds - distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico esecutivo: min. ml 20,00
- US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.

Le aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 in località Castel del Monte sono tipizzate come "zona agricola di salvaguardia del Castello di Federico". In dette aree, per gli insediamenti esistenti legittimamente autorizzati e/o oggetto di condono, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; sono altresì consentiti, nel rispetto degli indici e parametri di cui al comma precedente nuovi interventi solo finalizzati alla conduzione del fondo o connessi alle attività produttive agricole e/o di allevamento del bestiame previo piani zonali di utilizzazione e/o sviluppo aziendale.

Per le aree ricadenti nel raggio di Km.2.0 dal Castello di Federico in località Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale) si stabilisce il lotto minimo di mq. 30.000 e l'Iff. = 0,01 mc./mq.



